# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI


# COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

28.

# RESOCONTO

## DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1941-XX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **DI GIACOMO**

## INDICE


*Pag.*

**Disegno di legge** (*Rinvio*):

Attribuzione alla competenza del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione dei trasferimenti, per ragioni di lavoro, di prestatori d'opera e di famiglie coloniche in luogo diverso dalla provincia di residenza (1541) . 393

PRESIDENTE.

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione*):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, contenente integrazione dell'articolo 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra (1645) . . . . . 393

BONFATTI, *Relatore* – PRESIDENTE, FIORETTI ARNALDO, ANDRIANI, LEVA, CELIO, MAGINI, VENEROSI PESCIOLINI PAOLO, CHIARELLI GIUSEPPE, PAZZAGLI, PENNAVARIA, SEGNI, VITALE FILOMENO, COCCA, SUPPIEJ.


**La riunione comincia alle 11.**

(*Interviene alla riunione, debitamente autorizzato a norma dell'articolo 31 del regolamento, il Consigliere nazionale* Censi).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Amadori, Chiarelli Ignazio, Morelli Eugenio e Palladini Alessandro; sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Feliciangeli, Maresca di Serracapriola e Scardovi.

Porge un saluto ai camerati Bergamaschi, che ritorna a far parte della Commissione e Nucci Alberto, nuovo componente della Commissione stessa.

Constata che la Commissione è in numero legale.

LEVA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Attribuzione alla competenza del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione dei trasferimenti, per ragioni di lavoro, di prestatori d'opera e di famiglie coloniche il luogo diverso dalla provincia di residenza. (1541)**

PRESIDENTE avverte che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Russo ha chiesto il rinvio della discussione del disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, contenente integrazione dell'articolo 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra. (1645)**

BONFATTI, *Relatore*, rileva che l'integrazione dell'articolo 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, tende ad eliminare

l'inconveniente che elementi assegnati all'industria come mobilitati civili si avvantaggino di tale qualità per non essere sottoposti al servizio militare, salvo a lasciare il posto di lavoro quando ciò loro convenga.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

FIORETTI ARNALDO richiama l'attenzione sulle conseguenze che il provvedimento può avere nel caso che il lavoratore assegnato a un determinato Ente in qualità di mobilitato civile chieda un aumento di salario. Si domanda se egli è obbligato a rimanere in servizio qualora tale aumento gli sia negato.

BONFATTI, *Relatore*, nota che il rilievo del camerata Fioretti non è fondato. Il provvedimento ha soltanto carattere disciplinare e non prevede quali riflessi si potranno avere nei rapporti salariali fra datore di lavoro e lavoratore.

PRESIDENTE. La Commissione può prendere atto del rilievo del camerata Fioretti, perchè se ne tenga conto da parte degli organi competenti.

ANDRIANI osserva che non si prevede la ipotesi che dalla relazione ministeriale risulta essere la ragione del provvedimento, e cioè che il mobilitato civile, il quale abbia assunto di fatto il lavoro presso un Ente, lo abbandoni. Deve egli essere considerato mobilitato civile o torna ad essere sottoposto agli obblighi militari?

BONFATTI, *Relatore*, ricorda che l'articolo 2 della legge 4 maggio 1940-XVIII, numero 461, dice: « Il servizio civile consiste nella prestazione della propria attività intellettuale o manuale presso le pubbliche amministrazioni o i pubblici servizi, aziende od Enti comunque necessari alla vita, alla difesa ed all'efficienza della Nazione in guerra ».

Coloro i quali lavorano presso uno di tali Enti assumono la figura di mobilitati civili, e sono sottoposti a speciali obblighi, le cui infrazioni sono punite con gravi sanzioni previste nella citata legge.

Ora l'assegnato all'industria, del quale si occupa il disegno di legge in esame, è colui che per ordine dell'autorità militare viene inviato in uno stabilimento industriale. Egli aveva obblighi militari o era addirittura richiamato sotto le armi, ma per la sua particolare competenza l'autorità militare lo disloca presso un'azienda industriale. Se questa azienda fosse compresa fra gli Enti ausiliari dichiarati mobilitati civili, allora anche l'assegnato cadrebbe sotto la disciplina di tutta la maestranza.

Nel caso però che l'azienda non fosse fra tali Enti, ai fini disciplinari l'assegnato assume la figura singola di mobilitato civile; di modo che non può abbandonare il lavoro senza incorrere nelle gravi sanzioni previste.

Questa, in sostanza, è la portata del provvedimento.

FIORETTI ARNALDO osserva che l'articolo 7 della legge 24 maggio 1940-XVIII dice espressamente che la qualità di mobilitato civile cessa in caso di chiamata alle armi.

LEVA. In tal caso si ha la situazione opposta a quella considerata nel disegno di legge in discussione.

BONFATTI, *Relatore*, per l'esatta comprensione di tutti gli elementi della questione crede opportuno richiamare l'articolo 5 della citata legge 24 maggio 1940-XVIII.

Esso dice: « Assumono la qualità di " mobilitato civile ,, i cittadini che ricevano l'ordine di prestare la loro opera intellettuale o manuale presso gli Enti indicati nell'articolo 2 oppure si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 14 ».

L'articolo 14 a sua volta dice: « Ogni persona che appartenga o che sia in seguito destinata all'Ente o stabilimento ausiliario dichiarato mobilitato civile, assume la qualità di mobilitato civile, a tutti gli effetti, e non può per nessun motivo abbandonare il servizio senza apposita autorizzazione scritta della competente autorità ».

In questo articolo non si parla di idoneità al servizio militare, che invece è considerata nell'articolo 1 del decreto-legge che la Commissione è chiamata a convertire in legge.

CELIO ravvisa un certo contrasto fra la relazione ministeriale e l'articolo 1 del decreto-legge, in quanto nella prima si parla soltanto di assegnazione all'industria, mentre nel secondo si fa riferimento agli Enti indicati nell'articolo 2 della legge 24 maggio 1940-XVIII, cioè agli Enti ausiliari.

BONFATTI, *Relatore*, ripete che il provvedimento in esame tende a dare la qualità di mobilitato civile al cittadino obbligato al servizio militare, che sia assegnato a un Ente, anche se questo non sia dichiarato mobilitato civile.

MAGINI pone il quesito se le donne che vengono ad assumere la qualità di mobilitati civili possono dimettersi dall'impiego che occupano allorchè contraggono matrimonio.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO ritiene che lo scopo del decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge sia stato in sostanza quello di considerare mobilitati civili coloro che prima erano stati assegnati all'industria.

Sembra, pertanto, fondato il rilievo del camerata Andriani che l'integrazione dell'articolo 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII non chiarisca del tutto la questione che si vuol risolvere.

BONFATTI, *Relatore*, osserva che nella relazione ministeriale si dice chiaramente che « l'articolo 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, è stato integrato con l'aggiunta di un comma che conferisce la qualità di mobilitato civile anche ai cittadini idonei al servizio militare, ma non richiamati alle armi, che con provvedimento dell'autorità militare siano assegnati all'industria a tempo determinato o indeterminato, anche se non dipendano da stabilimenti ausiliari o da Enti mobilitati civilmente ».

ANDRIANI osserva che la qualifica di « assegnati all'industria » compare per la prima volta nel provvedimento in discussione. Sembra si tratti di persone le quali già rientrano nella previsione dell'articolo 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII che dice: « Assumono la qualità di mobilitato civile i cittadini che ricevano l'ordine di prestare la loro opera intellettuale o manuale presso gli Enti indicati nell'articolo 2 oppure si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 14 », nella qual dizione sono compresi coloro che già appartengono o siano destinati all'Ente o stabilimento ausiliario dichiarato mobilitato civile.

CELIO è d'avviso che all'articolo 1 del decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, del quale si chiede la conversione in legge, si debba dire: « proposti per l'assegnazione a tempo determinato o indeterminato presso gli Enti non indicati nell'articolo 2 », anzichè: « presso gli Enti indicati nell'articolo 2 ».

CHIARELLI GIUSEPPE rileva che all'articolo 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, che con il provvedimento in esame viene integrato, si dice appunto: « presso gli Enti indicati nell'articolo 2 ».

Ricorda poi che trattasi di convertire in legge un decreto-legge che già è in applicazione, per cui non ritiene opportuna una simile modifica.

PAZZAGLI ritiene che il decreto-legge che si propone di convertire in legge sia stato emanato perchè si è ravvisato di non poter comprendere nell'articolo 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII la figura speciale dell'assegnato all'industria.

Nota poi che l'autorità militare assegna cittadini agli Enti ausiliari, per un tempo determinato o indeterminato. Evidentemente nell'applicazione dell'articolo 5 della legge sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra si è verificato l'inconveniente che gli assegnati non erano sottoposti ai vincoli stabiliti per i mobilitati civili.

PRESIDENTE constata che una parte della Commissione è d'avviso che si debba approvare il disegno di legge come proposto dal Governo. Comunque se qualche Consigliere nazionale intendesse presentare proposte di emendamenti, bisognerebbe rinviare la discussione per darne comunicazione al Governo.

PENNAVARIA pensa che si potrebbe approvare senza modifiche il disegno di legge, dando mandato al Presidente di ottenere, in sede competente, una chiarificazione in merito alle questioni sollevate. Infatti tali questioni concernono soltanto dubbi di interpretazione, che forse la pratica applicazione del decreto-legge ha già di per sè dissipato.

SEQUI è d'avviso che il decreto-legge sia sufficientemente chiaro. Esso, come precisa la relazione ministeriale, si propone di eliminare le differenze sostanziali fra mobilitati civili e assegnati, facendo assumere anche a questi ultimi la qualità di mobilitati civili: e questo per impedire che l'assegnato possa, quando gli convenga, abbandonare il suo posto di lavoro. Con ciò il decreto-legge si propone di ovviare ad inconvenienti che si sono effettivamente verificati in pratica. Egli sa di un autista di piazza assegnato ad uno stabilimento mobilitato civilmente, il quale, dopo aver ottenuto il beneficio dell'esonero dal servizio militare, ha abbandonato lo stabilimento non appena ha trovato un'altra sistemazione. Potrebbe citare numerosi altri casi.

Osserva peraltro che l'articolo 1 del decreto-legge non parla di assegnati, ma di proposti per l'assegnazione.

VITALE FILOMENO osserva che l'autorità militare, per poter assegnare ad un'industria un cittadino idoneo al servizio militare, ma non richiamato alle armi, debba prima richiamarlo e quindi assegnarlo all'industria. Ma in tal caso l'assegnato dovrà essere sottoposto alla disciplina militare, o a quella di mobilitato civile?

Ad ogni modo crede che il provvedimento debba essere approvato.

PRESIDENTE fa notare che non è necessario il richiamo per l'assegnazione all'industria.

CELIO rileva che due sono le questioni da considerare. Anzitutto bisogna precisare la differenza fra mobilitato civile ed assegnato all'industria. La relazione ministeriale è, in proposito, esplicita: si intende dare all'asse-

gnato la stessa situazione giuridica del mobilitato civile.

Occorre, in secondo luogo, stabilire se l'articolo 1 del decreto-legge debba riguardare soltanto gli Enti dichiarati mobilitati civili, come parrebbe secondo il testo proposto, oppure anche gli stabilimenti che tale qualifica non abbiano. A suo avviso la disposizione dovrebbe estendersi a tutti gli stabilimenti. In tal caso, come ha già rilevato, bisognerebbe dire all'articolo 1: « presso gli Enti non indicati nell'articolo 2 ».

PAZZAGLI osserva che o si considera che il decreto-legge è stato emanato per ovviare ad inconvenienti verificatisi in pratica, e allora si approva la conversione in legge; o si pensa che i dubbi sollevati abbiano importanza ai fini della interpretazione, ed allora è necessario che essi vengano chiariti dal Governo.

COCCA crede che il provvedimento riguardi i cittadini che prestano la loro opera negli stabilimenti non in seguito a contratto di lavoro, ma per assegnazione da parte dell'autorità competente. Si vuole che ad essi sia estesa la qualità di mobilitati civili.

ANDRIANI rileva un apparente contrasto fra l'ultima parte della relazione ministeriale ed il testo dell'articolo 1. Nella relazione si parla di cittadini idonei al servizio militare assegnati all'industria « anche se non dipendano da stabilimenti ausiliari o da Enti mobilitati civilmente ». Nell'articolo 1 si fa invece riferimento agli Enti indicati nell'articolo 2 della legge 24 maggio 1940-XVIII. Ora per poter dare un giudizio, bisogna chiarire chi sono quelli che nella relazione sono chiamati « i cosiddetti assegnati all'industria ». Questa formula dà la sensazione che non sia la legge a porre in essere la figura di « assegnati all'industria », ma che derivino dalla pratica. Se così è, la cosa diventa anche meno chiara. Questi « assegnati all'industria » non avrebbero ragione di esistere di fronte alla dizione dell'articolo 14 della citata legge sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, nel quale si dice che chiunque presti servizio presso un Ente o stabilimento dichiarato mobilitato civile, assume la qualità di mobilitato civile.

Questo concetto si rileva dalla relazione ministeriale, ma non dal testo del decreto-legge.

Ritiene, pertanto, necessario un chiarimento, prima di procedere all'approvazione del disegno di legge. Comunque, ad evitare equivoci, occorrerebbe aggiungere le parole « anche se gli enti non siano stati civilmente mobilitati ».

LEVA osserva che l'articolo 2 della legge 24 maggio 1940-XVIII non indica gli Enti che sono dichiarati mobilitati civili, ma dice: « Il servizio civile consiste nella prestazione della propria attività intellettuale o manuale presso le pubbliche amministrazioni o i pubblici servizi, aziende od Enti comunque necessari alla vita, alla difesa ed all'efficienza della Nazione in guerra ». Questo non significa che tutti questi Enti siano senz'altro mobilitati civili, perchè a ciò provvede l'articolo 13 della legge stessa, il quale dice: « Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, con proprio decreto, su proposta dei Ministri interessati, dichiara mobilitati civili gli Enti di diritto o di fatto, comunque costituiti nello Stato, riconosciuti necessari alla vita, alla difesa ed alla efficienza della Nazione in guerra ». Sicchè, si possono avere Enti necessari alla vita ed alla difesa della Nazione, ma non dichiarati mobilitati civili.

Ad un certo momento, l'autorità militare chiama un cittadino, il quale è soggetto all'obbligo militare ma non è ancora chiamato alle armi, e lo destina ad uno di questi Enti non dichiarati mobilitati civili.

Quel cittadino è, in sostanza, considerato singolarmente mobilitato civile.

Si dice infatti nell'articolo 1 del provvedimento in esame: « La stessa qualità di mobilitato civile assumono anche i cittadini idonei al servizio militare, ma non richiamati alle armi che siano, con provvedimento dell'autorità competente, ad essi notificato, proposti per l'assegnazione a tempo determinato o indeterminato presso gli Enti indicati nell'articolo 2 ».

Trattandosi di cittadino soggetto alla chiamata alle armi, l'unica autorità che può disporre è quella militare; tanto è vero che nella relazione si parla unicamente di autorità militare.

SUPPIEJ osserva che è l'autorità civile che propone all'autorità militare l'assegnazione.

LEVA nota che ai fini della questione giuridica questo non ha importanza.

Nessun dubbio, in conclusione, che l'articolo 1 del decreto-legge si riferisca a coloro che sono proposti per l'assegnazione a Enti non ancora dichiarati mobilitati civili in base all'articolo 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**La riunione termina alle 12.**

**ALLEGATO**

# TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, contenente integrazione dell'articolo 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra. (1645)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1035, contenente integrazione dell'articolo 5 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI